

Una storia di rigore e di passione

Saggi per Livio Antonielli

a cura di Stefano Levati e Simona Mori

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

FrancoAngeli

Il volume è stato realizzato con il sostegno finanziario del Dipartimento di Studi storici dell'Università degli Studi di Milano e del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell'Università degli Studi di Bergamo.

In copertina: Giacomo Quarenghi, *Biblioteca* (prospetto della parete arredata; disegno illustrativo, penna, pennello, china, china diluita, acquerello, mm 272 x 442). Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, Raccolta Quarenghi, E.11

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Ristampa	Anno
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (www.clearedi.org; e-mail autorizzazioni@clearedi.org)

Stampa: Gecca Industrie Grafiche, Via Montebello 54, 20098 San Giuliano Milanese.

Indice

<i>Premessa</i> , di Stefano Levati e Simona Mori	pag. 9
<i>Le forche del priore: giustizia e comunità nella Val di Susa del Duecento</i> , di Luigi Provero	» 11
<i>I signori, le città e la guerra. La campagna antviscontea dell'autunno 1356 e la battaglia di Casorate</i> , di Paolo Grillo	» 29
<i>Prevenire le epidemie, assistere i malati: ufficiali di sanità, medici e ospedali nella società visconteo-sforzesca</i> , di Giuliana Albini	» 46
<i>«Perché in qualsivoglia Città e Repubblica si deve avere somma avvertenza che non si commetta frode». Modalità e norme di controllo di merci e mercati nella Sicilia medievale e moderna</i> , di Daniela Novarese	» 72
<i>Rigidità istituzionali e tensioni religiose nella cristianità occidentale tra XV e XVI secolo</i> , di Grado Giovanni Merlo	» 90
<i>Sulla stampa del Corpus iuris civilis nel Cinquecento. Standardizzazione, innovazioni, contaminazioni</i> , di Rodolfo Savelli	» 103
<i>Voci liberar bandito (Repubblica di Venezia, 1580-1592): narrazioni di un'etnografia della violenza in età moderna</i> , di Claudio Povolo	» 126
<i>Un ufficiale di polizia d'antico regime. Il Capitano del divieto di Mantova</i> , di Emanuele Pagano	» 149
<i>Anziano, calpixqui, shaykh, nanushi. Note per una storia globale dei "ruoli inter-gerarchici" e del vicinato</i> , di Alessandro Buono	» 168

Entro questi ambiti siamo stati tuttavia ancora costretti, nostro malgrado, a dare la precedenza a quegli amici e colleghi che per un più lungo arco di tempo hanno condiviso con Livio esperienze di lavoro e di ricerca e a quegli allievi che abbiano proseguito negli studi completando il corso di dottorato. Ci auguriamo però che i quarantasette contributi così raccolti rappresentino un omaggio in cui si possano riconoscere anche coloro che, pur coinvolti, non hanno avuto modo di partecipare e tutti quanti hanno potuto personalmente apprezzare le qualità scientifiche e umane di Livio.

Agli autori dei saggi, agli amici e colleghi che hanno caldeggiato e sostenuto questa iniziativa, a Giacomo De Marchi che ci ha aiutati nell'editing e all'editore FrancoAngeli che pubblica il volume rivolgiamo il nostro più vivo ringraziamento. Ci sembra che i lavori, nella loro varietà tematica e nel lungo arco cronologico, siano accomunati dalla passione per la ricerca d'archivio e dal rigore nel metodo che Livio ha sempre posto al centro del suo approccio alla disciplina, in questo fedele a una tradizione storiografica ereditata dal suo maestro Marino Berengo, che ci auguriamo di contribuire a mantenere viva perché possa trasmettersi alle generazioni che ci seguiranno.

S.L e S.M.

Le forche del priore: giustizia e comunità nella Val di Susa del Duecento

Luigi Provero

Nell'estate del 1276 il castellano sabauda di Susa e il priore di Novalesa si confrontarono per stabilire a chi spettasse giudicare un *maleficium* (non meglio precisato) commesso da Stefano Amalbera di Novalesa nella chiesa del monastero: Amalbera era stato fatto imprigionare dal priore, ma il castellano rivendicava a sé il diritto di giudicare i *maleficia* compiuti nelle terre di Novalesa. Il giudice sabauda Antonio di Castello sentenziò a favore del priore, stabilendo che a lui spettasse giudicare tutti i delitti commessi «in locis et terris monasterii», compresi tra le prime rampe poste a monte dell'anfiteatro romano di Susa e le sorgenti del torrente Cenischia, nei pressi del colle del piccolo Monccnisio, facendo eccezione per i reati commessi «in stratis publicis», che restarono di pertinenza del conte e del suo castellano¹.

Una lite del genere non è sorprendente all'interno del dominio sabauda tardo duecentesco: liti analoghe, tendenti a definire il diritto principesco o signorile a giudicare furti e atti di violenza, si ritrovano a Villardora, in bassa valle di Susa, nel 1285, a Pinerolo nel 1294 e di nuovo valle di Susa, tra Avigliana e S. Ambrogio, nel 1359². La giustizia - e in specifico la giustizia pena-

¹ M. Chiaudano, *Le curie sabaude nel secolo XIII. Saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti*, Torino, Società storica subalpina, 1927, pp. 90-97, docc. 13-14. La richiesta del priore, accolta dal giudice, si riferiva ai delitti compiuti «a montata stadii usque ad fontem Varciniscam»: il secondo riferimento sembra chiaro e perspicuo, considerando che Novalesa si colloca al centro della val Cenischia; per il primo, l'identificazione con l'anfiteatro romano sembra credibile considerando sia la sua collocazione ai bordi occidentali della città di Susa, sia il riferimento (nelle testimonianze che portarono a questa sentenza) a un delitto avvenuto «in stadio»: Chiaudano, *Le curie sabaude*, cit., p. 92, doc. 13. L'indicazione topografica ricalca peraltro quella contenuta in diplomi autentici e falsi dal IX all'XI secolo: *Monumenta Novalicensis vetustiora*, a cura di C. Cipolla, Roma, Istituto storico italiano, 1898-1901, p. 57 sg., doc. 12; p. 70, doc. 22; p. 176, doc. 70; p. 224, doc. 90; p. 232, doc. 92 (la falsificazione dei diplomi più antichi risale in linea di massima al secolo XI, ed essi erano probabilmente visti come autorità indiscusse alla fine del XIII).

² Per questi casi v. oltre, n. 17 sgg.

le - era in questi decenni un nodo chiave della convivenza tra i poteri locali e il principato di Savoia-Acaia.

Intendo quindi interrogarmi sugli spazi della giustizia signorile nei quadri dell'egemonia principesca, e più in specifico sulle funzioni delle pene corporali e capitali. La specifica tensione che possiamo leggere a fine Duecento ruota infatti attorno al diritto signorile e principesco a esercitare la giustizia criminale, e quindi a innalzare le forche. In questo quadro il caso di Novalesa dimostra importanti elementi di coerenza ma anche varianti e peculiarità di notevole interesse, in specifico per quel che riguarda le funzioni e l'efficacia della violenza signorile.

1. La giustizia dei monaci

La lite del 1276 portò alla presentazione di quindici deposizioni testimoniali, raccolte dal priorato per sostenere le proprie tesi: sono testimonianze di parte, esito dell'azione dei monaci di Novalesa e della mobilitazione dei propri fedeli, e non di un'inchiesta condotta dal giudice; non è quindi una verità più o meno imparziale quella che possiamo chiedere a questi testimoni, ma piuttosto fatti e parole utili a sostenere le tesi del priore³. Le deposizioni non consentono di ricostruire le dinamiche della lite, dato che in nessun modo riusciamo a cogliere la voce dalla controparte, ovvero gli argomenti usati dal castellano sabauda⁴, ma sono di notevole interesse per la memoria delle azioni di giustizia messe in atto dai priori di Novalesa nei decenni precedenti.

Le testimonianze⁵ sono nel loro complesso molto coerenti e portano un efficace sostegno alle istanze del monastero da parte almeno di alcuni settori della società locale, compreso lo stesso Stefano Amalbera (l'accusato attorno al cui caso la lite ha inizio), che testimonia a favore del monastero; e così fa Umberto Martina, nipote di un uomo che qualche decennio prima era stato fatto impiccare dal priore, oltre a un Andrea Martina la cui parentela con i due è almeno probabile (le tre deposizioni a p. 94 sgg.). Nel complesso non abbiamo ragioni per mettere in dubbio le deposizioni, che non sembrano peraltro efficacemente contestate dalla controparte, e ci troviamo quindi nelle migliori

condizioni per cogliere come i monaci usassero le pratiche giudiziarie per esercitare e riaffermare il proprio potere sulla società della val Cenischia. Si delinea nel complesso un quadro di notevole violenza esercitata sui sudditi da parte dei monaci, e in particolare dei priori Stefano e Giacomo, la cui azione risale ai primi decenni del secolo⁶.

Il quadro generale delineato dai testimoni è quello di un'azione giudiziaria ricca di punizioni corporali: frustate, mutilazioni, impiccagioni, rispetto a cui la prigionia è una premessa (si viene incarcerati prima del giudizio)⁷ e le multe sono una variante minore. Dalla punizione fisica si poteva infatti scampare pagando: è il caso di Stefano Bernerio, catturato per aver ucciso un uomo nell'anfiteatro di Susa («in stadio»), che però «evasit mortem» grazie alla «pecuniam» che versò ai monaci (p. 92); ancor più esibita fu la vicenda di Anselmo Trivelli, che fu bendato e condotto alle forche e rimase a lungo sulla scala, ma alla fine si riscattò pagando 15 lire (p. 95). Solo in pochi casi viene direttamente comminata una multa di 60 soldi, come quella imposta a Giovanni Tallet perché aveva picchiato con un sasso il figlio di Bernardo Renever, o a Bernardo Dugo perché aveva picchiato fino a farlo sanguinare Giovanni Martina (p. 91).

Ma questi due casi - apparentemente due risse minori, risolte con un pagamento, sia pure abbastanza sostanzioso - devono essere letti alla luce delle notizie sulla famiglia Martina, diversi esponenti della quale sono a vario titolo coinvolti nelle azioni giudiziarie dei monaci novalicensi. Umberto e Andrea sono tra i testimoni presentati dal priore, Giovanni (vittima della violenza di Bernardo Dugo) era stato imprigionato per un furto, torturato e condannato a pagare 15 lire o al taglio di un'orecchia (aveva optato per il pagamento, p. 91). Ma il caso più importante è certo l'esecuzione di Guglielmo Martina, avvenuta 40-50 anni prima, sotto il priore Stefano, o forse Giacomo. I testimoni dimostrano qualche incertezza sui tempi e su chi fosse il priore all'epoca, e qualcuno preferisce non pronunciarsi sulle coordinate temporali; ma alcune cose le sanno tutti: Guglielmo è stato impiccato a un pero nei pressi della fonte di Novalesa perché era un ladro. La causa, il luogo, l'albero: se la cronolo-

⁶ Per questa fase G. Sergi, *L'aristocrazia della preghiera. Politica e scelte religiose nel medioevo italiano*, Roma, Donzelli, 1994, pp. 69-72; i due priori divennero poi abati di S. Giusto di Susa, e a questo si riferiscono i testimoni (Chiaudano, *Le curie sabaude*, cit., p. 94 sgg., doc. 13) che sottolineano come le loro azioni giudiziarie risalgano al periodo in cui erano priori di Novalesa, ente a cui spetterebbero quindi questi diritti.

⁷ Cfr. M. Barbier, H. Mouillebouche, *La justice de Ray-sur-Saône à la fin du Moyen Âge: lecture historique, juridique et anthropologique*, in *Lieu de pouvoir, lieu de gestion. Le château aux XIIIe-XVie siècles: maîtres, terres et sujets*, a cura di J.-M. Cauchies, J. Guisset, Turnhout, Brepols, 2011, p. 205; I. Mathieu, *Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge*, Rennes, P.U. de Rennes, 2011, pp. 283-288.

³ Per questa procedura e per le sue implicazioni, v. L. Provero, *Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Spoleto, CISAM, 2012, pp. 159-171.

⁴ Se non per un riferimento abbastanza generico al fatto che il monastero e le sue terre «sint in iurisdictione, et fine et territorio dicti domini comitis»: Chiaudano, *Le curie sabaude*, cit., p. 96, doc. 14.

⁵ Chiaudano, *Le curie sabaude*, cit., pp. 90-96, doc. 13; nelle prossime pagine i passi del documento saranno citati con l'indicazione tra parentesi del numero di pagina.

gia precisa può sfuggire (e non è sorprendente in questo tipo di fonti), l'atto è ben presente nella memoria della popolazione locale, di chi ha assistito all'impiccagione, ma anche di chi, come Giovanni del Piano di Giaglione, non fu presente alla «iusticia» - cioè all'esecuzione⁸ - ma aveva poi visto Guglielmo «suspensum». È stato un atto eccezionale (e di fatto è la sola impiccagione ricordata negli ultimi 50 anni), che ha inciso nella memoria collettiva, anche per una precisa volontà di esibizione da parte dei monaci: l'aver lasciato il corpo di Guglielmo appeso all'albero è da ritenere una scelta che i monaci hanno compiuto per essere sicuri che tutti vedessero e tutti ricordassero. E l'eccezionalità era forse dovuta anche al fatto che quello di Guglielmo non era un furto isolato, ma la ripetizione di un atto che per lui era consueto, visto che «fur erat publicus», secondo le parole di Stefano Amalbera (p. 95).

Ma l'impiccagione di Guglielmo non ebbe per tutti lo stesso significato. Passaggio chiave è la deposizione di Bernardo Renever, che ricorda di essere stato incaricato dell'esecuzione insieme al fratello Pietro, a Pietro e Chiaberto Piccardo e a Pietro Boverio; e al contempo - unico tra i testimoni - può ricordare la specifica colpa per cui era stato condannato Guglielmo Martina, che era stato trovato nella cantina di Pietro Renever mentre rubava del grano (p. 93). La condanna assume un significato diverso: certo, atto di giustizia di un priore che rivendica il potere di perseguire duramente i reati; ma al contempo vendetta, intervento di chi da questo reato era stato danneggiato. E una serie di rapidi accenni ci permette di intravedere una trama di solidarietà e contrapposizioni: Guglielmo Martina ruba nella casa dei Renever, e questi ultimi sono incaricati della sua impiccagione; ma poi Giovanni Tallet è multato perché ha picchiato con un sasso il figlio di Bernardo Renever, mentre Bernardo Dugo subisce la stessa pena per aver colpito a sangue Giovanni Martina, e quest'ultimo è condannato per un furto (e vorremmo sapere ai danni di chi).

La documentazione non ci consente di leggere nel dettaglio la rete di relazioni, solidarietà e inimicizie che attraversa il villaggio di Novalesa, ma non c'è dubbio che il potere giudiziario del monastero è uno strumento per sfruttare e manipolare questa trama relazionale, e in qualche caso permette anzi di rompere relazioni che i priori ritengono in qualche modo pericolose. È il meccanismo che emerge nella vicenda di Giovanni de Molario: anche in questo caso sono avvenimenti lontani nel tempo (probabilmente una trentina d'anni), che hanno segnato con forza la memoria locale. Giovanni de Molario era stato catturato con il complice Rostagno per un furto di capre, ma il destino dei due diverge nettamente: mentre Rostagno se la cavò perché non aveva mai compiuto altri furti («non inveniebatur quod alias fecisset furtum», p. 91), a Gio-

⁸ Sull'interpretazione di «iusticia» come «esecuzione della pena» (e non «processo»), v. paragrafo seguente.

vanni fu troncato un piede, un atto destinato a marchiarlo in modo infamante e al contempo a ostacolare i suoi movimenti, la possibilità di intrufolarsi nelle proprietà altrui o di fuggire. Ma c'è di più: diversi testimoni ricordano come sia stato ordinato proprio a Rostagno di amputare il piede al proprio complice, e questo introduce una nuova dimensione della pena, che serve anche a rompere le relazioni di solidarietà e di complicità che avevano permesso a Giovanni di realizzare i suoi furti. L'amputazione rende Giovanni inabile all'azione ed è un marchio d'infamia che rende a tutti visibile la sua colpa; ma l'esecuzione della pena va anche a distruggere le forme di solidarietà su cui lo stesso Giovanni poteva contare, perché appare quanto meno improbabile una futura complicità con chi - sia pure obbligato - gli aveva amputato un piede.

A questo si associa l'uso di altri marchi infamanti: pochi anni prima della lite, il mistrale di Novalesa aveva marchiato in fronte Guglielmo di Ceresole per una serie di furti, in particolare di tele e paioli, come ricordano lo stesso mistrale e altri testimoni; e la stessa pena era stata imposta, sempre per un furto, a Stefano Clara (pp. 90, 92 e 94). A questo bisogna aggiungere il taglio dell'orecchio, a cui Giovanni Martina era riuscito a sfuggire pagando la notevole somma di 15 lire.

A questo intento di marchiare i colpevoli e di rompere le loro reti di solidarietà vanno ricondotti anche gli atti di umiliazione e di vera e propria espulsione dalla comunità. Così tre testimonianze un po' frammentarie permettono di descrivere la pena cui fu sottoposto - una cinquantina d'anni prima - Lanfredo, che aveva rubato un alveare⁹ e fu prima frustato, poi trascinato nudo per il paese di Venaus con un alveare in testa (pp. 94-95). Una condanna che aveva forti elementi infamanti, analoga a quella imposta a due streghe - di cui il testimone non ricorda neppure il nome - portate nude per il villaggio di Novalesa, per poi essere espulse dalla terra del monastero (p. 93).

L'amputazione del piede, l'imposizione di un marchio infamante, la rottura delle reti sociali: sono tutti atti che tendono non solo a punire, ma a escludere il colpevole dalla comunità, individuarlo stabilmente come ladro. Un'idea chiave è quindi la *fama*: non la fama dei fatti, ma della persona e delle sue qualità. La fama determina il giudizio e la pena, e al contempo quest'ultima va a creare la fama futura. Così da un lato molti sono i furti, ma Guglielmo Martina è «fur publicus», e per questo è impiccato, diversamente dal suo complice: «la fama negativa crea una categoria di marginali giudiziari per i quali la soglia delle garanzie è pericolosamente più bassa»¹⁰. Al contempo le pene colpiscono i condannati nel loro corpo e nel loro patrimonio, ma spesso

⁹ «Ruscham unam appium» secondo il monaco Tommaso, «braischonum appium», con un termine di matrice dialettale, secondo Stefano Amalbera.

¹⁰ M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, il Mulino, 2005, p. 50.

anche nella loro fama, li qualificano in modo permanente. Un piede amputato o un marchio a fuoco sono segni perenni ed evidenti, ma anche la processione di Lanfredo, nudo con un alveare in testa, avrà sicuramente segnato la sua fama in paese. La fama e la memoria collettiva sono assi portanti dell'azione dei monaci, e su questo dobbiamo quindi soffermarci.

2. La violenza e i suoi contesti

Se le deposizioni costituiscono un sistema testuale omogeneo e coerente, non per questo possiamo ritenerle specchio diretto della realtà, ma piuttosto una selezione non casuale dei fatti avvenuti nei villaggi attorno a Novalesa nei decenni precedenti. In altri termini, quel che i testimoni descrivono non è l'azione giudiziaria dei monaci, ma alcuni ben specifici fatti che in modo non casuale sono rimasti impressi nella loro memoria.

Prima di tutto notiamo che, alla richiesta di fornire prove dei poteri giurisdizionali dei monaci, nessuno cita i processi, a cui nessuno sembra aver assistito, ma solo l'esecuzione delle pene più violente e vistose: i testimoni sistematicamente fanno riferimento ai momenti di esecuzione della pena oppure ai segni che la pena ha lasciato, in modo permanente o temporaneo (il piede mutilato, il marchio sulla fronte, l'impiccato lasciato sulla forca) e sono invece assai esitanti nell'indicare chi abbia giudicato i colpevoli. Così ad esempio Pietro Balbi ha assistito all'amputazione del piede di Giovanni de Molario, ordinata dai monaci, ma non sa chi l'abbia giudicato, pur avendo sentito dire che il priore Giacomo avrebbe ordinato di fare «dictam iusticiam» (p. 91); e formulazioni analoghe si ritrovano pressoché in tutte le deposizioni. Possiamo dire che la differenza è tra chi ha visto un'esecuzione, chi ne ha visto le tracce in seguito e chi invece ne ha soltanto sentito parlare: ma del processo nessuno ha conoscenza diretta.

Possiamo quindi ritenere che il momento del giudizio non fosse pubblico, o quanto meno che i monaci non si impegnassero per renderlo visibile. La deposizione di Giovanni Albo (p. 93 sg.) ci suggerisce piuttosto un'azione diversa da parte dei priori: ricorda infatti di aver assistito all'impiccagione di Guglielmo Martina, e quando gli viene chiesto chi lo abbia fatto impiccare, risponde che il priore Stefano «fecit cridari per Novalicium quod quilibet videret iusticiam predictam et ipse precepit hoc et sentenciavit eum ad mortem». Giovanni può attribuire la sentenza al priore non perché abbia assistito al processo, ma perché il priore stesso aveva fatto ordinare alla popolazione di Novalesa di assistere all'esecuzione. E quest'ordine del priore si inserisce in un quadro complessivo coerente, da cui emerge la volontà monastica di esibire le pene e le loro conseguenze, per incidere nella memoria locale.

A distanza di decenni è ben chiara la memoria delle pene corporali più pesanti, come l'impiccagione di Guglielmo Martina: l'eccezionalità, la violenza e la teatralità dell'avvenimento ovviamente spiegano la sua incidenza nell'immaginario e nella memoria collettiva; ma su questa memoria i monaci intervengono deliberatamente. Il monastero dispone di diplomi antichi, veri e falsi, che gli attribuiscono il potere di giudicare gli uomini della Val Cenischia; ma la conoscenza di questi diplomi e delle loro implicazioni è un fatto per pochi, e tra i testimoni solo il monaco Tommaso trova nei documenti che «vidit et legit» la prova dei legittimi poteri giudiziari del priore (p. 95). Per tutti gli altri testimoni, le prove sono nei fatti, la legittimità delle azioni del priore si ritrova nelle stesse azioni, compiute ripetutamente, in pubblico, senza contestazioni; e più che un processo, sarà una pena violenta e spettacolare a colpire l'immaginazione dei sudditi, a scolpirsi nella loro memoria. Portare un condannato nudo, con un alveare in testa, per le strade del paese; marchiare a fuoco la fronte di un ladro; impiccarne un altro ordinando ai sudditi di assistere (per poi lasciarlo appeso a monito di vicini e passanti): questi sono i modi più efficaci per sottolineare la forza e la legittimità del potere monastico e quindi per preparare le future eventuali testimonianze. I monaci probabilmente non dovettero indottrinare i propri testimoni nel 1276, perché era da anni che li educavano e li indottrinarono, mostrando loro nel modo più brutale come fosse efficace il potere del priore. I singoli atti di violenza non erano eventi casuali ma, per riprendere una nozione di matrice antropologica, azioni dirette, ovvero «deliberate sovversioni dei comuni rituali quotidiani [...] al fine di fissare un'affermazione e di lanciare una sfida»¹¹.

Le azioni violente dei monaci devono quindi essere lette in termini di intenzionalità e di progettualità, e per comprenderle dobbiamo porle in un contesto adeguato. Si tratta di un doppio contesto: da un lato la violenza signorile ai danni dei sudditi, e dall'altro una trasformazione di amplissima portata dei funzionamenti della giustizia.

La violenza signorile nei confronti dei sudditi è un fenomeno capillare e ben documentato: possiamo certo cogliere casi di scoppi di violenza incontrollata, comportamenti signorili che sembrano rimandare a forme di vero e proprio sadismo; ma la quotidiana violenza signorile è una cosa diversa, è uno strumento destinato a riaffermare nel modo più chiaro e indiscutibile lo status signorile e la sottomissione dei contadini. Un linguaggio pragmatico¹², desti-

¹¹ Ch. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, Viella, 2000, pp. 154 sg. e 457 sg. (p. 458 per la citazione).

¹² Cfr. A. Fioere, *Il mutamento signorile. Aspetti di potere e comunicazione politica nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (1080-1130 c.)*, Firenze, Firenze University Press, 2017, pp. 237-259.

nato a comunicare un modello politico e a riaffermarlo nei concreti equilibri locali; ed è una violenza che trova piena legittimazione non solo nella concreta e indiscutibile superiorità aristocratica, ma anche nelle elaborazioni intellettuali che vedono nei contadini individui necessariamente inferiori, nei cui confronti i signori possono - o meglio devono - agire violentemente per riaffermare l'ordine sociale¹³. La violenza dei signori è giusta e utile, è un fattore di ordine e un comportamento di cui andare orgogliosi: così, nel processo di definizione dei cognomi nel XII secolo, vediamo molte famiglie aristocratiche italiane che adottano nomi tali da rivendicare con orgoglio la propria capacità non solo di combattere, ma più ampiamente di agire con violenza (da Pelavicino a Sforza, da Guastavillano a Manducalomini); e nel tardo medioevo, in area tedesca, si affermano teorie come quella che sostiene la necessità di «potare i contadini», sfoltire la popolazione locale per renderla più forte e produttiva¹⁴.

Un secondo contesto di valore generale in cui dobbiamo inserire gli atti dei priori di Novalesa è costituito dalla profonda trasformazione in atto nel corso del Duecento nel diritto e nella giustizia, che possiamo riassumere nella lenta affermazione di una specificità della giustizia penale¹⁵. La giustizia dei secoli centrali del medioevo non può essere letta nei termini di una distinzione chiara tra giustizia civile e penale, in cui la prima sarebbe destinata a risolvere le liti tra privati, e la seconda costituirebbe l'intervento dello Stato a punire gli atti contro le persone e i patrimoni. Fino a tutto il XII secolo, gli atti di giustizia sono essenzialmente liti tra le parti, in cui il giudice interviene in risposta a una querela per attribuire torti e ragioni, spesso nelle forme di un compromesso, di fronte alle prove e alle deposizioni presentate dalle parti.

La storia del diritto penale può quindi essere vista come «la storia di una lunga fuoriuscita dalla vendetta»¹⁶, che trova il suo punto di inizio tra XII e XIII secolo, quando vediamo affermarsi una nuova concezione della giustizia, che si esprime prima di tutto nella procedura di inchiesta, l'*inquisitio*, in cui è il giudice a prendere l'iniziativa, a cercare le prove e i testimoni. Questa pro-

¹³ P. Freedman, *Images of the Medieval Peasant*, Stanford, Stanford University Press, 1999, in particolare pp. 239-256.

¹⁴ Rispettivamente Fiore, *Il mutamento signorile*, cit., pp. 254-259 e G. Algazi, *Pruning Peasants: Private War and Maintaining the Lords' Peace in Late Medieval Germany*, in *Medieval Transformations. Texts, Power, and Gifts in Context*, a cura di E. Cohe, M. de Jong, Leiden, Brill, 2001, pp. 245-274.

¹⁵ Una sintesi efficace, sul lungo periodo, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 3-44; sullo specifico duecentesco: Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., pp. 19-73; sulle tendenze tardomedievali: A. Zorzi, *La giustizia negli Stati italiani del tardo medioevo*, in *Lo stato del Rinascimento in Italia*, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma, Viella, 2015, pp. 441-460.

¹⁶ Sbriccoli, *Storia del diritto penale*, cit., p. 3.

cedura è l'espressione di una nuova responsabilità assunta dai poteri maggiori, e prima di tutto dalle città comunali, nella tutela della pace sociale e quindi nella repressione degli atti di violenza. Un mutamento di procedura e di concezione del potere, che si esprime anche in una nuova attenzione al controllo dei *maleficia*, ovvero della giustizia penale: il conflitto tra i Savoia e Novalesa è un atto di ridefinizione dei ruoli tra poteri locali e principato, in cui quest'ultimo tenta, infruttuosamente, di affermare la propria superiorità e la diversa qualità del proprio potere, rivendicando il monopolio della giustizia penale.

La violenza del priore ha quindi una funzione politica e giudiziaria, per consolidare nel timore il potere del monastero e preparare le future eventuali deposizioni dei testimoni. Ma questo non deve portarci a sottovalutare la violenza, vedere in essa solo uno strumento di comunicazione politica: la violenza signorile c'è, ed è brutale. Era una prassi diffusa, elemento costitutivo dei processi di affermazione dello status signorile, condiviso da signori laici e religiosi: è la violenza delegata, concretamente attuata dagli agenti del signore; ma spesso è anche la violenza diretta, che vede agire in prima persona il signore a riaffermare con la forza la propria supremazia.

Nel caso dei monaci di Novalesa, questa violenza assume forme codificate e regolate, attorno alla condanna e alla punizione dei *maleficia*. Il caso novalesense appare però per molti versi estremo: le azioni descritte dai testimoni non sono gli occasionali scoppi d'ira di un signore iracondo, né le bastonature "strategiche" ai danni dei contadini, destinate a riaffermarne la sottomissione senza tuttavia lasciare troppi segni nel loro fisico. Sono invece una deliberata pluridecennale serie di violenze e rituali di degradazione. Certo, si tratta di un solo impiccato nel corso di alcuni decenni, ma a questo dobbiamo aggiungere una serie di violenze pesanti, che trova pochi riscontri: un piede amputato, la minacciata amputazione di un orecchio, le frustate, due marchi a fuoco sulla fronte, tre persone trascinate nude per il paese, una delle quali con un alveare in testa. Appare quindi utile un'ulteriore, più specifica forma di contestualizzazione, nel quadro del confronto tra i conti di Savoia e i signori locali della parte italiana del loro dominio, dove in anni non lontani troviamo alcuni riscontri interessanti, che ci consentono di valutare meglio questa apparente eccezionalità di Novalesa.

3. Tra principi e poteri locali

Un conflitto analogo, non lontano nel tempo e nello spazio, è descritto nelle deposizioni raccolte nel giugno 1294 dal giudice incaricato del processo a un gruppo di uomini di Pinerolo, accusati di aver aggredito a mano armata il

castellano di Perosa¹⁷. Nei mesi precedenti, l'abate di S. Maria di Pinerolo aveva fatto innalzare le forche in località San Martino de Fulgeri, compresa tra il torrente Lemina e il ponte vecchio sul Chisone, ovvero probabilmente nell'attuale località Ponte San Martino, tra Pinerolo e Porte; quando il castellano sabauda di Perosa si era diretto verso il luogo per distruggere le forche, alcuni uomini di Pinerolo si erano diretti in armi verso San Martino, sotto la guida della potente famiglia Bersatori, per difendere le forche dell'abate. Le implicazioni complessive della vicenda sembrano piuttosto chiare: l'abate, con l'appoggio di almeno una parte della comunità, cerca di riaffermare il proprio potere giurisdizionale su Pinerolo, e in specifico sull'area compresa tra il Lemina e il Chisone¹⁸, e per questo innalza le forche, un atto di alta visibilità e forte valore simbolico, compiuto in un luogo che forse era tradizionalmente destinato a questo scopo e che sicuramente era ai confini della signoria abbaziale; le forche vanno così a marcare il territorio e a riaffermare il confine¹⁹. Non si dice che in questa occasione l'abate abbia giustiziato qualcuno (e vedremo che non l'ha fatto), ma ha riaffermato il proprio diritto a farlo, e proprio questa affermazione appare intollerabile agli occhi dei funzionari sabaudi, che intervengono militarmente per fare abbattere le forche, fino a scontrarsi con il gruppo guidato dai Bersatori. Per questo i Bersatori e i loro seguaci erano stati posti sotto processo, e per questo l'abate fa raccogliere le deposizioni in loro difesa. Ma ovviamente il discorso si allarga: la posta in gioco non è solo la condanna o l'assoluzione di questi uomini, ma la spartizione del potere all'interno di Pinerolo, la difesa di un nucleo di giurisdizione abbaziale e del diritto di giudicare i *maleficia*; di nuovo quindi troviamo la giustizia penale come elemento qualificante e nodo di tensioni tra poteri locali e principato. Su questi punti si concentrano le *intentiones* e le deposizioni presentate dal monastero²⁰.

L'affermazione netta nelle *intentiones* monastiche, secondo cui l'abate può esercitare nel territorio tra Lemina e Chisone «ius et rationem tam in civilibus causis quam in criminalibus, penas et banna ibidem imponenda et gladii pote-

¹⁷ L'ampia raccolta testimoniale è edita e analizzata in P. Buffo, *Sperimentazioni istituzionali e gerarchie di poteri: documenti per lo studio dei principati territoriali di Savoia-Acaia e di Monferrato (fine secolo XIII-prima metà del secolo XIV)*, Tesi di dottorato, Università degli studi di Torino, aa. 2011-12, tutor prof. G. Sergi, pp. 116-144 (analisi) e 922-1002, doc. 55 (edizione).

¹⁸ Sulle implicazioni del Lemina come limite del potere di S. Maria già a inizio XIII, v. Provero, *Le parole dei sudditi*, cit., pp. 189-193.

¹⁹ Cfr. Barbier, Mouillebouche, *La justice de Ray-sur-Saône*, cit., p. 222. Nelle *intentiones* il luogo viene definito «ad locum Sancti Martini de Fulcheriis», nome che potrebbe evocare appunto le forche (p. 926).

²⁰ Buffo, *Sperimentazioni istituzionali*, cit., pp. 922-1002, doc. 55; i pussi del documento sono qui citati con l'indicazione tra parentesi del numero di pagina.

statem in delinquente ibidem excrcendo» (p. 924), trova riscontri significativi nelle parole dei testimoni. Il primo dato importante da sottolineare è che l'abate non aveva mai fatto innalzare le forche in precedenza, e questo chiarisce ulteriormente come la scelta del 1294 abbia rappresentato un atto innovativo e provocatorio, forse un tentativo per aprire un conflitto con i funzionari sabaudi e arrivare a una definizione e a una ratifica dei diritti giudiziari dell'abate. Ma, pur senza innalzare le forche, nei decenni precedenti questi diritti erano reali e concreti. In specifico, i testimoni hanno memoria di tre pene capitali imposte dall'abate: in un caso si fa riferimento a due uomini - di uno solo si ricorda il nome, Gambino - che erano stati impiccati a un castagno²¹, ma il caso più ampiamente citato è quello di Grana, fatto decapitare dal gastaldo del monastero per l'omicidio di Faysolio (pp. 934, 943, 949, 977). Su questa condanna abbiamo qualche piccolo dettaglio in più, come il racconto del monaco che lo ha confessato (ma non lo ha poi accompagnato al luogo dell'esecuzione (p. 971), o le parole di Caligario, il cuoco dell'abate, che aveva invece accompagnato il condannato fino al «pratum Freaudum», dove era stato decapitato (p. 981).

Proprio il cuoco crea il nesso tra il passato e il presente: ha partecipato all'esecuzione di Grana, ma ha anche collaborato all'elevazione delle forche nel 1294 ed era presente quando un *nuncius* si era presentato all'abate, che stava pranzando con il suo gastaldo, per avvisare che il castellano di Perosa aveva ordinato agli uomini della valle di seguirlo alle forche per distruggerle; dopo questo annuncio, l'abate e il gastaldo (e con loro il cuoco) si erano recati a Pinerolo a raccogliere gli uomini da portare a San Martino a opporsi al castellano sabauda (p. 984 sg.). In questa spedizione si erano uniti gli uomini della val Lemina, dipendenti dall'abbazia e inviati per questo dal prevosto di S. Pietro in val Lemina (p. 1001).

Le forche del 1294 non sono un atto di violenza (nessuno fa cenno a concrete esecuzioni compiute in quell'occasione): sono un'esibizione, una provocazione ai danni dei Savoia, un atto politico che riafferma il potere giudiziario dell'abate ma prescinde dal suo concreto esercizio. Sono l'espressione del potere giudiziario dell'abate, che aveva imposto negli anni alcune pene capitali; ma due differenze mi sembrano importanti rispetto al quadro delineato nel caso di Novalesa: da un lato il tasso di esibizione di queste esecuzioni era molto più basso, dato che pochissimi testimoni ricordano di aver visto l'effettiva esecuzione o l'esibizione del corpo impiccato; e al contempo le condanne ca-

²¹ L'impiccagione di due uomini al castagno è ricordata da Giacomo di Rebestagno (p. 966), mentre Oberto di Val San Martino ricorda che il gastaldo Pietro Veviano aveva fatto uccidere due uomini (Gambino e un altro di cui non ricorda il nome) per furto (p. 977). La corrispondenza tra i casi citati dai due testimoni ovviamente non è certa.

pitali non erano accompagnate da una sequenza di atti di violenza e di degradazione come quelli compiuti dai priori di Novalesa. Ci sono accenni a imprigionamenti e appunto a condanne capitali, ma non ci sono torture, mutilazioni, rituali di degradazione.

Negli stessi anni la specifica rilevanza della giustizia penale come elemento qualificante dei diversi poteri emerge anche quando non è direttamente oggetto di conflitto. È il caso di un piccolo *corpus* documentario relativo alla bassa valle di Susa, tra Almese e Avigliana, che ci mostra un sistema di liti che si innestano l'una sull'altra. La vicenda ha inizio nei primi mesi del 1285, quando alcuni uomini di Villardora si allontanano dal villaggio per andare a fondare un piccolo insediamento, chiamato Villanova, nell'area detta Vernetto. Si apre quindi un primo conflitto tra gli uomini di Villanova e i Sala, signori di Villardora, che tentano di far valere i propri diritti di prelievo; ma questa lite - non direttamente documentata - è il punto di partenza per un conflitto tra due poteri territoriali della zona, i conti di Savoia ed Enrico di Rivalta, che si contendono il diritto a giudicare la lite tra i Sala e Villanova. Questo confronto tra i Savoia e i Rivalta porta a una raccolta di deposizioni di parte sabauda, illuminante su alcune vicende locali dei decenni precedenti²².

La questione è di nuovo la convivenza tra principato e poteri locali e i limiti dei rispettivi diritti giurisdizionali, ma la giustizia penale non è al centro della lite. Eppure anche in questo caso la giurisdizione sui *maleficia* trova il suo spazio, nelle domande dei giurisperiti e nelle risposte dei testimoni, a mostrarci che ci muoviamo in un contesto in cui la questione penale sta assumendo uno suo specifico peso nel quadro della volontà di affermare la diversità del potere sabauda rispetto a quello dei signori locali. Se nelle *intentiones* sabaude si dichiara la volontà di dimostrare che i conti hanno sempre avuto il diritto di «exercere iurisdictionem et iusticiam seu ius reddere» (p. 257), nelle domande poste ai testimoni compaiono specifici riferimenti ai *maleficia* (ad esempio a p. 245).

Il quadro dei testimoni è variegato, tra abitanti di Villardora e di Avigliana e uomini dell'apparato principesco, in particolare i notai attivi alla corte di Avigliana (sede del castellano sabauda). Sono proprio questi ultimi a porre con maggior forza l'immagine di un monopolio principesco della giustizia penale, e più di tutti il notaio Giovanni Zocca, che, prima ancora che gli venga posta una specifica domanda sui *maleficia*, li chiama direttamente in causa: quando gli viene chiesto se il conte «in baronia sua habet iurisdictionem et me-

rum imperium et iudex ordinarius ac maior dominus est», risponde in modo affermativo e sostiene che il conte ha pieno potere giudiziario, «faciendo excecari et suspendi et abscindi manus et pedes homines et hominum et necari eos in aquis» (p. 244). Un quadro molto netto, che si adatterebbe perfettamente a descrivere le violente pratiche giudiziarie del priore di Novalesa. Ma questo è un contesto in cui la divergenza tra diritti e pratiche appare rilevante: i notai della *curia* di Avigliana - figure chiave nella raccolta testimoniale e quindi nella strategia giudiziaria dei Savoia²³ - appaiono ben consapevoli dei diritti del principe, ma le deposizioni che leggono la concreta pratica giudiziaria locale appaiono ben più povere e contraddittorie.

In linea generale, alle grandi affermazioni di principio sui diritti giudiziari dei Savoia, fanno riscontro attestazioni scarse e confuse del loro effettivo intervento giudiziario sui reati commessi nel villaggio di Villardora²⁴. Le pratiche sono nel complesso poche, e se i testi - di parte sabauda - tendono a sminuire il potere giudiziario dei signori locali²⁵, poco hanno da dire anche sulle pene effettivamente imposte dai Savoia: il caso narrato con maggiore ampiezza è un fatto nel complesso poco rilevante, ma assai utile alla parte sabauda. Sette uomini di Villardora erano infatti entrati di notte nella vigna di Pietro Vacherio di Avigliana, l'avevano danneggiata e avevano rubato dell'uva; Vacherio aveva chiesto giustizia ai Sala, signori di Villardora, ma non l'aveva ottenuta e si era quindi rivolto al castellano sabauda di Avigliana, che aveva imprigionato uno dei sette, Guglielmo Borgia; a questo punto erano stati proprio i Sala a offrirsi come fideiussori, per la somma di 60 soldi destinata a risarcire il danneggiato (pp. 242, 249 sg. e 262; la prima testimonianza è proprio di Pietro Vacherio, il proprietario della vigna). Chiara quindi la funzione che queste deposizioni rivestono agli occhi dei giurisperiti sabaudi, che vedono qui affermate da un lato l'incapacità dei Sala ad agire come giudici e la loro collusione con i colpevoli, e dall'altro lato la forza ed efficacia repressiva del castellano di Avigliana.

Assai meno preziosa ai loro occhi la deposizione di Guido Negro di Avigliana, che prima nega di aver mai visto i funzionari comitali fare giustizia per beni posti in Villardora, e poi dichiara che lo facevano invece i signori di Villardora, «qui ibidem capiebant banna», e agli stessi Sala attribuisce il giudizio di un caso di omicidio, punito con il sequestro di tutti i beni (p. 270). Da parte

²² Ivi, pp. 211-213.

²³ Ivi, p. 220.

²⁴ Ad esempio Peronino di Solerio (teste di Villardora) dichiara che «vidit quod si aliquis offendit in dicto Vilano, quod dicti domini faciunt solvere bannum eidem, sed alia maleficia nonnulla vidit puniri per dictos dominos Vilario» (p. 281).

²² I documenti sono editi in P. Cancian, *Principato e «dominatus loci»: una ridefinizione giudiziaria dei loro rapporti alla fine del secolo XIII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», n. 102, 2004, pp. 234-283, docc. 1 e 2; i passi sono qui citati con l'indicazione tra parentesi del numero di pagina; analisi in Provero, *Le parole del sudlitt*, cit., pp. 205-211.

sabauda, il notaio Broco²⁶ attribuisce un giudizio simile al conte, che aveva riscosso il banno da Giacometto Grasso, uno dei consiglieri del vicino villaggio di Villarfocchiardo, per un omicidio (p. 252); ed è qui importante, dal punto di vista giudiziario, la differenza di contesto e la fisionomia sociale del condannato, perché una deposizione di questo tipo dimostra al più che i Savoia erano in grado di giudicare i signori locali, non i loro sudditi.

Ma neppure negli sporadici casi di pene capitali emerge con chiarezza l'immagine di un monopolio dei Savoia, di una giustizia principesca dotata di competenze diverse dai signori. Abbiamo solo due casi, su cui possiamo soffermarci brevemente. Pietro de Oberto di Avigliana vuole dimostrare che i signori locali hanno sì diritti giudiziari, ma «salva iusticia de sanguine et homicidii, que pertinet domino comiti», e per far questo ricorda il caso di Giovanni Uliverio di Almese che «offenderat» e per questo era stato catturato dai «nuncios domini abbatis» (presumibilmente l'abate di S. Giusto di Susa)²⁷ e da loro consegnato al castellano di Avigliana, che «fecit eum suspendi ad furcas Avillanie» (p. 276).

Ma il caso più ampiamente descritto da tre diversi testimoni è quello di Vincenzo e Guglielmo Beliardi, che i Sala avevano condannato per un furto di bestiame: Vincenzo fu impiccato, mentre Guglielmo fu annegato nella Dora. Per riprendere le parole di Pasquale Chiapusso (p. 257; altre deposizioni a pp. 268 e 278), Vincenzo fu impiccato al Molar, e i Sala «ibi fecerunt furcas et vidit eum suspensum; at alium necaverunt in Duria; unde multum penituit eos et reputaverunt pro fatuis, et eo die quo suspenderunt illum suspensum fecerunt eum removeri».

La posizione pro sabauda del testimone è evidente: vorrebbe negare i poteri giudiziari dei Sala, che «numquam ibi fecerunt iusticiam, nisi de duobus hominibus», per poi narrare la condanna dei due Beliardi; e a questo si può anche ricondurre l'idea dei signori che si pentono, che vengono ritenuti «fatui» e che si affrettano a far togliere l'impiccato dalla forca, contrariamente a quanto abbiamo visto a Novalesa. Ma soprattutto emerge con assoluta chiarezza l'eccezionalità delle impiccagioni e in generale delle pene violente: in tutto il lungo testimoniale (quasi 50 pagine a stampa), che va a rievocare fatti avvenuti negli ultimi decenni, troviamo solo due impiccagioni e un annegamento; nessuna pena corporale, nessuna amputazione, marchiatura a fuoco,

²⁶ Su questa figura chiave del funzionariato sabaudo nella regione, v. U. Gherner, *Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio in Avigliana*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», n. 85, 1987, pp. 387-443.

²⁷ Per il potere e l'azione giudiziaria di S. Giusto v. G. Chiarle, *L'amministrazione della giustizia nella castellania di Caprie-Condove*, in «Segusium. Società di ricerche e studi valsesini», n. 52, 2015, pp. 131-158.

rituali degradanti, nulla di tutto quello che abbiamo visto attorno a Novalesa. E l'idea del pentimento dei Sala dopo l'esecuzione dei Beliardi potrebbe trovare una spiegazione proprio qui, nell'idea che la condanna capitale sia un atto non solo eccezionale, ma estremo, che i signori farebbero bene a non compiere.

4. I corpi dei sudditi

Molti elementi relativi a Pinerolo e a Villardora trovano riscontri interessanti in altri contesti signorili bassomedievali, come il Maine e l'Anjou studiati da Isabelle Mathieu e lo specifico e ben documentato caso di Ray-sur-Saône analizzato da Marylise Barbier e Hervé Mouillebouche²⁸: le pene corporali e capitali rare, la loro funzione comunicativa, la complessiva importanza cerimoniale non solo delle esecuzioni, ma della stessa elevazione delle forche (prima e a prescindere dalle effettive esecuzioni), e infine la marginale importanza delle prigioni, luoghi non di pena, ma di attesa del giudizio.

Tutto ciò mette ancor più in evidenza l'importanza, ma anche l'eccezionalità di quanto narrato nelle deposizioni del 1276 relative a Novalesa. Dal nostro punto di vista infatti, l'elemento di interesse degli atti relativi a Pinerolo e a Villardora non sta nella distinzione o condivisione dei poteri giudiziari tra Savoia e signori locali, ma piuttosto nell'assoluta eccezionalità delle pene corporali: le impiccagioni sono eccezionali a Pinerolo e a Villardora come a Novalesa, ma in quest'ultimo caso erano accompagnate da una trama ben più capillare di amputazioni, violenze e punizioni degradanti, che altrove non trovano riscontro. Consideriamo i tre contesti: a Novalesa una piccola valle alpina, in cui non abbiamo segni di una conflittualità politica significativa nei villaggi di Novalesa, Giaglione e Venaus; a Pinerolo un borgo di un certo rilievo, comune politicamente vivace lungo il Duecento e poi centro del principato degli Acaia²⁹; attorno a Villardora un ambito territoriale non piccolo, che comprende diversi villaggi (tra cui Avigliana, centro locale del potere sabaudo), e in cui la stessa vicenda della nascita del nuovo villaggio di Villanova, da cui ha origine la lite del 1285, è segno quanto meno di profonde fratture nella società locale. Eppure Pinerolo e Villardora possono offrire un campionario di pene molto minore rispetto a quanto visto nella Val Cenischia. Per quanto non sia possibile proporre una credibile valutazione demografica di questi insediamenti alla fine del Duecento, i tre contesti sono assai diversi e non possiamo

²⁸ Mathieu, *Les justices seigneuriales*, cit.; Barbier, Mouillebouche, *La justice de Ray-sur-Saône*, cit.

²⁹ P. Bullo, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2017, pp. 63-65 e 69.

ritenere che il maggior numero di pene corporali attorno a Novalesa dipenda da insediamenti ampi, complessi e conflittuali: tutti gli indizi inducono invece a pensare che proprio il borgo di Pinerolo e l'area di Villardora fossero più popolosi, più dinamici e più conflittuali. Ci troviamo quindi di fronte a una specifica modalità di esercizio del potere da parte dei priori di Novalesa, che appare anomala in un ampio quadro comparativo, e ben diversa anche da quanto si vede in contesti vicini nel tempo e nello spazio.

Ciò che avviene nei villaggi attorno a Novalesa non è quindi solo l'espressione di una giustizia signorile particolarmente severa, ma di uno specifico impegno monastico a umiliare e degradare i corpi dei sudditi; il signore non solo afferma la propria assoluta superiorità sui sudditi, ma anche il pieno controllo dei loro corpi³⁰. La stessa impiccagione è una pena degradante, e così è per l'esposizione del cadavere dell'impiccato³¹; al contempo le mutilazioni, i marchi a fuoco e le processioni sono cerimoniali degradanti e letteralmente infamanti, poiché vanno a segnare in modo permanente la fama del condannato. Tutto ciò avviene tramite un uso libero e violento del corpo dei sudditi, su cui i priori di Novalesa sembrano rivendicare un pieno controllo e possesso. Ed è non lontano da qui, in bassa valle di Susa, che troviamo la testimonianza di una vicenda che ci permette di cogliere la capacità signorile (e monastica) di trasformare il corpo dei sudditi condannati in uno strumento di potere da usare con grande libertà.

Nel 1359 i Savoia si scontrarono con i monaci di S. Michele della Chiusa per definire i confini tra i villaggi di Avigliana e Sant'Ambrogio e in particolare - anche qui - il diritto del conte o dell'abate a giudicare i colpevoli di un omicidio³². Tra le molte azioni messe in atto dalle parti per affermare il proprio controllo sull'area contesa, i testimoni abbaziali narrano che il balivo di Avigliana aveva fatto affogare una vecchia³³ e l'aveva poi fatta seppellire oltre l'area contesa, dalla parte di Sant'Ambrogio (per affermare la pertinenza di quest'area al territorio di Avigliana e quindi al potere sabauda); l'abate Guglielmo, saputo, aveva fatto disseppellire il corpo e l'aveva fatto portare dalla parte opposta, nei pressi della rocca delle Forche di Avigliana; il balivo aveva allora ripreso

³⁰ Cfr. Fiore, *Il mutamento signorile*, cit., p. 246.

³¹ Cfr. A. Zorzi, *Le esecuzioni delle condanne a morte a Firenze nel tardo Medioevo tra repressione penale e cerimoniale pubblico*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*, a cura di M. Miglio, G. Lombardi, Roma, Vecchiarelli, 1993, pp. 184-190.

³² P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze e documenti dell'abbazia di S. Michele della Chiusa*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1993, pp. 337-395, doc. 76; una più ampia analisi in Provero, *Le parole dei sudditi*, cit., pp. 316-322; i passi del documento sono qui citati con l'indicazione tra parentesi del numero di pagina.

³³ Definita semplicemente «vetula», senza alcuna spiegazione delle ragioni che avevano portato al suo affogamento da parte del balivo.

il corpo, l'aveva fatto portare davanti alla *maladeria* (presumibilmente un lebbrosario) di Sant'Ambrogio e qui l'aveva fatto bruciare, per poi porre una pietra «pro limite sive meta» in corrispondenza del luogo in cui era stato bruciato, incidendo inoltre una croce su un olmo nei pressi; di nuovo l'abate si era recato di persona al lebbrosario, aveva fatto riportare alle Forche di Avigliana il corpo «quasi combustum» e aveva fatto sradicare sia la pietra di confine, sia l'olmo segnato con la croce (pp. 346, 351).

La condanna subita dalla donna - possiamo immaginare per stregoneria, analogamente alle due donne di Novalesa - aveva chiaramente permesso sia al balivo di Avigliana sia all'abate di S. Michele di comportarsi con assoluta disinvoltura con il suo corpo, oggetto privo di valore intrinseco ed evidentemente non rivendicato dalla famiglia; è un oggetto che però assume un valore politico rilevante nel momento in cui viene usato per marcare il territorio, affermare o negare il diritto degli ufficiali ad Avigliana di agire all'interno del distretto rivendicato dall'abate. E l'assoluta rilevanza di queste azioni è sottolineata dal diretto impegno dell'abate, che interviene in prima persona a far spostare il corpo e sradicare le pietre di confine.

La parte italiana del dominio sabauda, negli stessi decenni in cui si avvia ad assumere uno status più autonomo e definito sotto il ramo dei Savoia-Acaia, è segnata da una specifica tensione tra principato territoriale e signori locali attorno al controllo della giustizia criminale. Se la giustizia era da tempo un ambito di tensione tra principi, signori e comunità locali³⁴, in questi decenni appare evidente una crescita di attenzione per la specificità della giustizia penale, le sue procedure e gli strumenti del suo esercizio. Il tentativo sabauda di affermare il monopolio principesco della giustizia criminale si scontra con un'efficace resistenza dei poteri locali, in un conflitto che si accentra attorno alle forche, strumento concreto ma anche forte elemento simbolico, in un contesto in cui le esecuzioni appaiono assai rare, ma l'elevazione delle forche - prima e a prescindere dalle effettive esecuzioni - ha un chiaro significato rivendicativo.

Questo è il contesto specifico in cui si situa la lite del 1276 tra Novalesa e il castellano sabauda, che si risolve a favore del monastero. Ma la lite è per noi soprattutto un'occasione per cogliere come l'esercizio della giustizia criminale vada a costituire un funzionamento chiave del potere signorile locale, tramite un uso strategico e per certi versi estremo delle pene corporali. Le finalità di questa serie di atti violenti e degradanti devono essere lette nel quadro complessivo della violenza signorile, destinata a riaffermare nel modo più concretamente visibile il potere signorile e lo status di inferiorità della società contadina; ma queste funzioni assumono qui un'efficacia maggiore grazie a

³⁴ Per quest'area, v. Provero, *Le parole dei sudditi*, cit., pp. 79-89 e 179-187.

un sistema cerimoniale più strutturato, che culmina nell'esecuzione delle pene, a cui la comunità è chiamata ad assistere.

La peculiarità dei priori di Novalesa non risiede nelle pene capitali (assai rare qui come altrove), ma piuttosto nella frequenza delle pene corporali e nella costante volontà di degradare il corpo dei condannati, con amputazioni, marchi e altri atti di umiliazione. L'intensità di queste azioni può essere probabilmente collegata a una particolare pervasività della signoria novalicense, a una sua capacità di imporre un controllo minuto e quotidiano sui sudditi, raccolti in un ristretto territorio attorno al monastero³⁵. Come tutti gli atti signorili di violenza, queste azioni sono destinate a riaffermare status e gerarchie, ma devono essere viste anche nel quadro di un intervento teso a manipolare le reti relazionali interne alle comunità di villaggio: così il priore coinvolge direttamente la famiglia Renever nell'impiccagione di Guglielmo Martina, sorpreso a rubare in casa loro, integrando - e non opponendo - la giustizia del signore alle pratiche di vendetta attive nella comunità³⁶; e al contempo rompe le solidarietà pericolose, imponendo a Rostagno di amputare il piede al suo complice Giovanni de Molario. E possiamo ritenere che nel complesso la politica di controllo della società locale funzioni, se consideriamo che, tra i testimoni che depongono a favore di Novalesa, oltre a due esponenti della famiglia di Guglielmo Martina, impiccato tempo prima, troviamo Stefano Amalbera, l'uomo imprigionato in attesa di giudizio, attorno al cui destino era nata la lite: ovviamente non possiamo cogliere dettagli e motivazioni specifiche, ma Amalbera sembra preferire essere giudicato dal priore piuttosto che dal castellano.

Un signore che garantisce la punizione di un ladro notorio, che permette ai danneggiati di compiere la propria vendetta, che espelle dal villaggio le donne individuate dalla comunità come streghe (qualunque fosse l'effettiva ragione di questa accusa). Nel complesso è una giustizia signorile che alle indubbie componenti di oppressione unisce elementi di efficace controllo sociale e di espulsione degli individui ritenuti pericolosi³⁷. È un signore violento, certo, e in misura probabilmente superiore a quanto erano altri signori simili, ma violento in modo non indiscriminato, bensì all'interno di una strategia di azione politica che sembra rivelarsi efficace nell'attuare il controllo della società locale.

³⁵ Per la pervasività come elemento qualificante dei poteri signorili, cfr. S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno: società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma, Viella, 2014, p. 61 sg.

³⁶ Cfr. a questo proposito Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., pp. 23-28, che sottolinea come la giustizia comunale abbia un chiaro connotato pubblico, ma sia al contempo inclusiva delle forme di pace espresse dalla società cittadina.

³⁷ Barbier, Mouillebouche, *La justice de Ray-sur-Saône*, cit., pp. 218-220, propongono una lettura dell'elevazione delle forche come rito collettivo di espulsione del male (del capro espiatorio) dalla comunità.

I signori, le città e la guerra.

La campagna antiviscontea dell'autunno 1356 e la battaglia di Casorate

Paolo Grillo

1. Una battaglia nel Trecento italiano

Nella ricerca sugli eserciti nell'Italia trecentesca, l'attenzione verso i costi sociali e economici del mercenariato e, soprattutto, il perdurante fascino delle figure dei singoli capitani di ventura ha fatto quasi completamente trascurare lo studio del comportamento degli eserciti stessi sul campo di battaglia¹. Spesso si sono riproposti i luoghi comuni machiavelliani sulla scarsa propensione dei mercenari per le battaglie campali e sulla ridotta mortalità di queste ultime (luogo comune in parte vero per il XV secolo, ma non certo per il XIV)². Di conseguenza, anche nelle più recenti sintesi sulla guerra nel Trecento, l'attenzione per la pianificazione delle campagne militari e, soprattutto, sulle tattiche utilizzate in battaglia è stata ridottissima³. Sottratto ai tecnicismi degli storici delle accademie militari, invece, lo studio delle modalità in cui si conducevano le guerre si rivela utilissimo per meglio comprenderne il contesto culturale, sociale nonché politico⁴ e anche il Trecento italiano, come cercheremo di dimostrare, non fa eccezione.

¹ Per un'importante eccezione recente: *La guerra scaligero-carrarese e la battaglia del Castagnaro (1387)*, a cura di G.M. Varanini, F. Bianchi, Vicenza, Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, 2015, pp. 115-130.

² Per una panoramica: *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Del Treppo, Napoli, Liguori, 2001.

³ Come osserva W. Calferro, *Continuity, long-term service and permanent forces. A reassessment of the Florentine army in the Fourteenth Century*, in «The Journal of Modern History», n. 80, 2008, pp. 219-251, a p. 219.

⁴ In generale v. J. Black, *Rethinking military history*, London-New York, Routledge, 2004 e R.M. Cutno, *Military histories old and new: a reintroduction*, in «The American Historical Review», n. 112, 2007, pp. 1069-1090. Per il Medioevo italiano, mi si permetta di rimandare a P. Grillo, *Processi decisionali e innovazioni tattiche nella guerra medievale. La campagna di Federico II di Svevia contro Milano nell'autunno del 1239*, in «Società e storia», n. 141, 2013, pp. 427-446.